



Comune di Modena

Settore Lavori Pubblici Servizio Manutenzioni della città

Servizio Manutenzioni della Città



Lavori di manutenzione delle pertinenze stradali nel comune di Modena

Capitolato Speciale D'appalto

04

Luglio 2026

Gruppo di lavoro :
Assessore Giulio Guerzoni
Dirigente di Settore arch. Elisa Iori
Responsabile del progetto dott. Roberto Pieri
Direttore dei lavori geom. Riccardo Verdini



Miglioriamo
la Città



Comune di Modena

Settore Lavori Pubblici
Servizio Manutenzioni della città
Strada San Cataldo 116 Modena

**ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DELLE
PERTINENZE STRADALI
ANNO 2026**

CUP : D97H26000620004

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
Schema di Contratto**

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lettera a) lavori del D. Lgs. n° 36/2023 e ssmmii.

In ottemperanza al

D.M. 5 agosto 2024 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”.

IL PROGETTISTA
geom. Riccardo Verдини

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Roberto Pieri

Indice generale

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.	
ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO	5
ART. 3 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	6
ART. 4 FORMA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 6 DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	7
ART. 7 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI	8
ART. 8 a OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORO	8
ART. 8 b OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI	9
ART. 8 c OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO.....	9
ART. 8 d SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	9
<u>ART. 9 PROGRAMMA DEI LAVORI</u>	<u>9</u>
ART. 9 bis MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI	10
ART. 9-ter ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI.....	10
ART. 10 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	11
ART. 11 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITÀ IN CASO DI RITARDO	12
ART. 11-BIS PREMIO DI ACCELERAZIONE	12
<u>ART. 11-TER ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 11-quater SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 12 PROROGHE.....</u>	<u>15</u>
ART. 13 AVVALIMENTO - SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI.....	15
ART. 14 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO.....	17
ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 16 PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.....	19
ART. 17 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	20
ART. 18 BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI.....	20
ART. 19 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	20
<u>ART. 19 bis RISPETTO AMBIENTALE.....</u>	<u>22</u>
ART. 20 PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI.....	23
ART. 21 Sospensioni e riprese dei lavori	24
ART. 22 CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE	24
<u>ART. 23 VARIAZIONE DEI LAVORI</u>	<u>24</u>
<u>ART. 24 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI</u>	<u>25</u>
ART. 25 CAUSE DI FORZA MAGGIORE	25
<u>ART. 26 CUSTODIA DEI CANTIERI</u>	<u>25</u>
ART. 27 INVARIABILITÀ DEI PREZZI E REVISIONE PREZZI	25
ART. 28 RISERVE DELL'APPALTATORE	26
ART. 28-bis FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	26
 ART. 29 CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI.....	 27

<u>ART. 30 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....</u>	<u>27</u>
ART. 31 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	27
ART. 32 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA	28
ART. 33 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	28
ART. 34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	28
<u>ART. 34-bis EFFICACIA DEL CONTRATTO</u>	<u>29</u>
ART. 34-TER RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE	29
<u>ART. 35 DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....</u>	<u>29</u>
<u>ART. 35 BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>29</u>
<u>Art. 35 TER NORMATIVA DI RINVIO</u>	<u>29</u>
ART. 36 ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI.....	30
<u>ART. 36-bis CONFLITTO DI INTERESSI.....</u>	<u>30</u>

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge n. 21 giugno 2022, n. 78” recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- Capitolato Generale d'appalto “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 193/2022 “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).
- D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 136/2010”
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").
- PROTOCOLLO D'INTESA ANTIMAFIA: il “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall'Amministrazione Comunale e Provinciale e altri il 31 marzo 2011.
- PROTOCOLLO D'INTESA: “Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici” sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012.
- Codice di comportamento **Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante**
<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-1/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>
- Codice civile
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europea e del Consiglio del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation, nonché normativa italiana di adeguamento e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli interventi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Modena vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli lavori che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ART. 1

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono in interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione delle pertinenze stradali.

I CAM da adottare sono relativi a quelli definiti dal D.M. 5 agosto 2024 e ssmmii. e sono obbligatori per tutte le Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 57 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Il presente accordo quadro ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Il Comune di Modena potrà prorogare la durata dell'accordo quadro per un periodo di ulteriori 6 mesi.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Modena potrà affidare i singoli interventi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell'elenco prezzi unitari allegati al presente.

ART. 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

La proposta progettuale può prevedere sommariamente le seguenti opere: ripristino dei tratti di marciapiedi particolarmente ammalorati o di fondi di ciclo pedonali dissestati.

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli elaborati progettuali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione dei lavori dal Servizio Manutenzioni della Città del Comune di Modena.

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dei Lavori, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dei Lavori verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

La richiesta d'intervento all'Appaltatore sarà effettuata dall'Ufficio Filtro del Comune di Modena, ubicato presso il Settore Lavori Pubblici, e comunicata con qualsiasi mezzo (anche telefonicamente con successiva conferma via e-mail). L'attività affidata dev'essere svolta nelle modalità indicate nella Relazione Tecnica, allegata al presente.

ART. 3
VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è stimato sulla base dei pressì contenuti nell'elenco prezzi degli elaborati progettuali come meglio definito di seguito:

- importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori (di cui € 34.250,00 per costi della manodopera che l'impresa dovrà corrispondere senza alcun ribasso come previsto dall'art. 41, comma 14 D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024)	€ 141.000,00
- Costi specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D. Lgs 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 144.000,00

CATEGORIA DEI LAVORI

Descrizione	Categoria Prevalente	Classifica	Euro
Strade	OG3	I	144.000,00

CPV: 45233200-1

CODICE ATECO: PRIMARIA 43.12
SECONDARIA 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91, 43.11, 43.12, 43.11, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.91

CCNL APPLICATO: EDILIZIA ARTIGIANI - F015

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024) l'aggiudicatario dovrà realizzare prevalentemente le opere di cui alla categoria prevalente (OG 3).

La procedura di affidamento è espletata attraverso la piattaforma di approvvigionamento elettronico di MEPA – Consip con riferimento all'area merceologica opportuna.

ART. 4
FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a misura”.
Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 36/2023 e ssmmii come modificato dal D.Lgs. 209/2024, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite piattaforma Mepa -Consip e Pec e in base a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 548/2023.
Fatto salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lettera d) la cessione del contratto è nulla.

ART. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti che fanno parte del contratto sono i seguenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;**
- b) l'elenco prezzi unitari**
- c) la relazione tecnica illustrativa;**
- d) quadro economico;**
- e) tol**
- f) duvri**

ART. 6
DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024;

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D. Lgs. 209/2024, (contratti sottosoglia comunitaria) è richiesta la garanzia definitiva lavori.

L'appaltatore costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks (C.A.R.) per un importo pari ad **€ 144.000,00** di cui:

- per le opere oggetto del contratto **€ 100.000,00**
- opere preesistenti **€ 22.000,00**
- per demolizione e sgomberi **€ 22.000,00**

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione per un importo minimo pari ad € 500.000,00. con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al comma 10 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Le garanzie di cui al presente comma prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato

di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo di cui al comma 12 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, in particolare a quelli approvati con il Decreto MISE 16/09/2022 n. 193.

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale e sicurezza dei cantieri stradali, ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 285/1992;
- il D.P.R. 495/1992;
- il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto della normativa vigente relativa:

- all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 17/2010;
- ai dispositivi di protezione individuale, ai sensi del Regolamento UE 2016/425.

ART. 8 a

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere a:

- **redigere e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs 81/08 all'Allegato XV - "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili."

I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs. 81/08 all'Allegato XV - "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili."

2) In caso di presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008, si precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto: viste le modalità e tipologie dei lavori oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di verificare il DUVRI, prima della stipula del contratto, e controfirmarlo in segno di accettazione, dando corso a quanto in esso previsto.

Il DUVRI forma parte integrante del presente atto ed è allegato al contratto d'appalto, potrà essere aggiornato dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito agli

adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro.

ART. 8 b

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza:

1. dei regolamenti in vigore in cantiere;
2. delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza e delle indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

ART. 8 c

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 d

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il responsabile del progetto provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

ART. 9

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, **prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante, ai fini della sua approvazione da parte della stessa Amministrazione appaltante, un programma esecutivo dettagliato** anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'allegato I.7, avente i contenuti di cui al comma 9 anzidetto.

Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma esecutivo sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l'appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Ai sensi dell'art. 119 comma 13 D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i cartelli di cantiere dovranno indicare anche gli eventuali nominativi delle imprese subappaltatrici.

L'impresa dovrà inoltre installare **entro cinque giorni dalla consegna dei lavori** a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m.1,00 (larghezza) x m.2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 bis

MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI

Ai sensi dei punti n. 2 e 3 del "Protocollo d'intesa" l'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L' Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto il CCNL previsto per le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile.

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia-Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

ART. 9-ter

ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Ai sensi. del punto n. 4 del "Protocollo d'Intesa", si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:

- a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
- c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;

d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

ART. 10

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, per motivate ragioni o in via d'urgenza, anche prima della stipula del contratto, se ricorrono i presupposti, rispettivamente, dei commi 8 e 9 di cui all'art. 17 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno essere consegnati con verbali parziali provvisori. L'impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle parti già consegnate; l'ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di legge.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito, Direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Con riferimento al dlgs 81/2008, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- ☐ dichiarazione del domicilio dell'Impresa;
- ☐ copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all'INAIL;
- ☐ indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
- ☐ incidenza presunta della mano d'opera;
- ☐ elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
- ☐ il Piano Operativo di Sicurezza art. 28, comma 2, D. Lgs 81/2008;
- ☐ il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
- ☐ il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
- ☐ i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
- ☐ il nominativo del responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;
- ☐ i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per l'intera durata del contratto
- ☐ giornale dei lavori;
- ☐ modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
- ☐ fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall'ente di appartenenza;
- ☐ segnalazione a Hera S.p.A. o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
- ☐ quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all'art. 119 e secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023.

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l'Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell'esecuzione, secondo gli elaborati di progetto.

Per quanto non espressamente previsto in merito alla consegna dei lavori dal presente Capitolato, si fa esplicito rimando alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

ART. 11 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

Il presente accordo quadro ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. Il Comune di Modena potrà prorogare la durata dell'accordo quadro per un periodo di ulteriori 6 mesi.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.

L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata **una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale**.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

Per quanto non espressamente previsto in merito al tempo utile per dare compiuti gli interventi e alla penale in caso di ritardo dal presente Capitolato, si fa esplicito rimando alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 11-BIS PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'appaltatore ultimasse integralmente i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale originariamente fissato, a condizione che l'opera sia eseguita in conformità alle prescrizioni progettuali, alle norme tecniche applicabili e alle obbligazioni contrattuali.

Il premio è riconosciuto esclusivamente in presenza congiunta dei seguenti presupposti:

- ultimazione dei lavori prima della data stabilita nel contratto, risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;
- integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, come accertata in sede di collaudo;

- assenza di vizi, difformità o incompletezze che richiedano interventi correttivi successivi alla data di ultimazione;
- piena tracciabilità, nel giornale dei lavori e nella contabilità, del progresso delle attività e della data effettiva di ultimazione.

Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale **pari allo 0,5 per mille per ciascun giorno di anticipo**, fino a un limite massimo pari a 10 giorni di anticipo per l'ultimazione dei lavori in quanto una eccessiva riduzione avrebbe un riverbero negativo su sicurezza e qualità.

Il termine utile per il calcolo dell'anticipazione è quello fissato nel contratto di appalto. Le eventuali proroghe disposte per cause non imputabili all'appaltatore rilevano solo se espressamente previste come nuovo termine di riferimento nei documenti di gara o nel contratto; in difetto, resta fermo il termine originario.

La corresponsione del premio è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta escluso il riconoscimento del premio qualora l'opera presenti vizi, difformità o carenze che incidano sulla sua funzionalità, ovvero qualora l'ultimazione anticipata non sia rappresentativa di una reale riduzione dei tempi di esecuzione.

Il premio è finanziato mediante le somme disponibili nella voce "imprevisti" del quadro economico.

Ai fini del riconoscimento del premio, l'appaltatore deve presentare al RUP apposita istanza contenente:

- l'indicazione della data di ultimazione dei lavori;
- le evidenze documentali del rispetto del cronoprogramma aggiornato;
- ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica.

Il direttore dei lavori attesta la veridicità delle date e la conformità delle prestazioni. Il RUP formula la proposta di liquidazione del premio entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione.

Non è riconosciuto il premio nei seguenti casi:

- anticipazione meramente formale o non accompagnata da un reale stato di completamento dell'opera;
- sospensioni e ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore;
- anticipazioni conseguenti a riduzione dell'ambito delle lavorazioni;
- anticipazioni che abbiano comportato violazioni della normativa in materia di sicurezza o di qualità esecutiva.

ART. 11-TER ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del punto n. 5 del "Protocollo d'Intesa", l'impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a. copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- b. documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato quadrimestralmente;

- c. documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- d. documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo di tutti i contenuti dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.);
- e. copia del contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera.
- f. copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera
- g. Sia l'Appaltatore sia le eventuali imprese subappaltatrici hanno l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell'Amministrazione Appaltante, su richiesta, il Libro Unico del Lavoro (LUL). L'impresa dovrà tenere il Libro Unico del Lavoro secondo quanto previsto dall'art. 39 del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, nonché dal D.M. 9 luglio 2008 recante "Modalità di tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio".

Qualora l'Impresa opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, effettuerà la segnalazione al RUP / Direttore dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del progetto previsto dall'art. 122, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023 ssmmii che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

- fotografia del lavoratore;
- generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
- data di assunzione del lavoratore;
- autorizzazione del committente in caso di subappalto (art. 5 Legge 136/2010);
- in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D. Lgs 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

Ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della "Patente a crediti" per la sicurezza sui cantieri.

Con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario dovrà esibire, al momento della stipula del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, di essere in possesso della patente a crediti, non inferiore a 15 punti.

ART. 11-quater SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi del punto n. 6 del “Protocollo d’Intesa”, la Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, deve attivarsi al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il C.S.E., qualora incaricato a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D. Lgs 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, del D. Lgs 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 12 PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La mancata concessione della proroga da parte del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 121, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 13

AVVALIMENTO - SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

È ammesso il subappalto nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'affidatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non sono previste limitazioni quantitative al subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e salvo eventuali specifiche esigenze tecniche o di sicurezza motivate negli atti di affidamento.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e i requisiti speciali richiesti per la prestazione affidata.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni.

I costi della manodopera e della sicurezza sono corrisposti senza ribasso.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione Appaltante procede al pagamento diretto nei casi previsti dall'art. 119, comma 11.

È vietato il subappalto a cascata salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa Antimafia art. 4 punto 3 in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la clausola risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2350 del Codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- d) che l'appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 ed il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice nonché la dichiarazione che non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
- e) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale;

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa Antimafia art. 4 punto 3 in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la clausola risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 14 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche nel caso l'inizio avvenga in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle anticipazioni.

Non è previsto l'incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30%.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunta la somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo d'appalto è di massimo 7 (sette) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

Per ogni altra disposizione in merito all'anticipazione e al pagamento del corrispettivo si fa esplicito rimando all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi (punto 5.3 del "Protocollo Intesa"). È subordinata inoltre alla consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subcontraenti come specificato al successivo art. 16.

Le fatture che l'Appaltatore emetterà dovranno essere in formato esclusivamente elettronico e devono contenere tutti i seguenti elementi, che gli saranno trasmessi al momento dell'aggiudicazione:

- riferimento del **Settore Lavori Pubblici** del Comune di Modena, del contratto cui si riferisce la fattura;
- codice IPA identificativo del Comune di Modena (**cod. 1.1.4 UFE5A1**);
- codice struttura di destinazione (PAF);
- codice identificativo di gara (CIG);
- codice unico di progetto (**CUP - D97H26000620004**);
- numero di determinazione che assume l'impegno di spesa;
- riferimento all'impegno di spesa.

Si precisa, inoltre, che con Legge 205/2017 è stata prevista l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, che riguarda anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito dei contratti di lavori con una pubblica amministrazione.

E' obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). Il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati negli appositi campi.

Il Responsabile Unico del Progetto verificherà la correttezza della fattura e l'esigibilità del credito, determinandone l'accettazione.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione.

La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall'appaltatore o, in alternativa, tramite la Tesoreria Comunale, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente tra il Comune e l'Istituto Bancario affidatario.

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori. Tale ritenuta è svincolata nei tempi e alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

La rata di saldo verrà corrisposta ad emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria, laddove prevista nel precedente articolo "CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE", da prestare nella misura e nei modi previsti dall'art. 117, comma 9, del D. Lgs 36/2023.

I costi per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine massimo di 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all'appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltatrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. (punto 5.3 del "Protocollo Intesa").

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, nel caso il Responsabile del Progetto ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all'impresa appaltatrice che alle eventuali imprese subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori

autonomi, salvo l'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l'impresa si presume in regola.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese tutti i pagamenti saranno fatti alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamenti trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilità.

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole:

- a. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;*
- b. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*
- c. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 16 PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI

L'Impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o all'affidatario di sub-contratto non costituente subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) sotto specificati, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per la prestazione dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa (quando ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 2.000.000,00) o piccola impresa (quando ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 10.000.000,00);
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i costi della sicurezza e della manodopera dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso. Le

fatture di cui sopra dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo dei costi della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L'impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le microimprese o piccole imprese possono liberamente rinunciare al beneficio del pagamento diretto, in quanto trattasi di istituto previsto nel loro esclusivo interesse, ma sarà esclusa tale possibilità qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto non sia stata manifestata per iscritto e non sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

Qualora l'impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il sopradDETTO termine di 20 giorni, l'Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i subappaltatori.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare una tantum al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4 allo stesso Decreto, come modificati dal D. Lgs. 209/2024, pari ad € 40,00.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

ART. 18

BONIFICHE ORDIGNI BELLCI ED ESPLOSIVI

Data la natura delle opere da eseguire non si ritiene che siano presenti le condizioni per procedere alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie.

ART. 19

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fanno carico all'appaltatore:

A. rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico, come previsto dall'art. 5 comma 1 del Protocollo d'Intesa Antimafia.

B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

C. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.

In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.

D. Richiedere 48 ore prima dell'inizio dei lavori, presso il Comando della Polizia Locale l'ordinanza temporanea per l'esecuzione dei lavori ogni volta che si andrà ad occupare e restringere la sede stradale causando rallentamenti della circolazione;

E. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.

F. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori.

G. Accertare, prima dell'inizio e durante l'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L'appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (HERA, Telecom, Provincia, ANAS e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

H. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.

I. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

J. L'installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso

a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria.

K. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori sono a carico dell'appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.

M. A dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall'art. 4 del Capitolato Generale.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all'appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.

N. L'Appaltatore, nel pieno rispetto del Programma Lavori, sarà inoltre obbligato ad iniziare i lavori relativi alle varie categorie a distanza ravvicinata; in tal modo si renderanno agibili tratti di strada (ad esclusione della posa del manto di usura in presenza di stagione sfavorevole), in tempi ristretti e l'area di cantiere sarà la più circoscritta possibile.

O. Fornire, prima dell'inizio dei lavori: le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati; le certificazioni in grado di garantirne le prestazioni.

P. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.

Q. Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l'opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle modine, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L'impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche.

R. Gli oneri previsti nelle operazioni di collaudo.

S. Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel Capitolato Speciale, disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, sono a carico del Committente.

T. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

U. A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.

V. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale.

W. Rispettare le norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

X. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, secondo le indicazioni della D. L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. È fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.

Y. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs 39/2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà, nei confronti dell'aggiudicatario del presente procedimento, specifici controlli (domanda ANAC 13.A - indicatori: n. casi; n. violazioni accertate): a tal fine la ditta, oggetto di monitoraggio, dovrà consegnare al Responsabile del Progetto i

In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto per i casi di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell'Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 19 bis RISPETTO AMBIENTALE

I CAM da adottare sono relativi a quelli definiti dal D.M. 5 agosto 2024 e ssmmii. e sono obbligatori per tutte le Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 57 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltretutto, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

- nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.).

- i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.

I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni, dal Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio.

I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche al D. Lgs. 81/08.

- ☐ ☐ I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).

- ☐ ☐ Nell'ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri, a tal fine è necessario:

- evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;

- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività edili in modo da evitare raccolte d'acqua;

- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;

- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;

- riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell'altezza di ciascun elemento, (mai con acqua), i New-jersey di plastica a delimitazione dei cantieri.

ART. 20

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall'art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36-bis comma 5 stessa legge.

ART. 21

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. 36/2023 e art. 8 dell'allegato II.14, come modificati dal D. Lgs. 209/2024.

Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Per quanto non espressamente previsto in merito alla sospensione dei lavori dal presente Capitolato, si fa esplicito rimando alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati, come modificato

ART. 22

CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'appaltatore o il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Progetto; il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP viene comunicata all'appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione

Nel caso in cui le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando

questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 23 VARIAZIONE DEI LAVORI

Fermo quanto previsto per l'applicazione della revisione prezzi di cui all'art. 60 Dlgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del Dlgs 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, al quale si fa esplicito rimando per qualsiasi disposizione in merito. Si richiama anche il dettato normativo di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi del citato art. 120, comma 9 del Dlgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, la stazione appaltante può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 24 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi da individuarsi secondo quanto riportato nell'art.5 di cui all'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 25 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è da individuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 26 CUSTODIA DEI CANTIERI

È a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 27
INVARIABILITÀ DEI PREZZI E REVISIONE PREZZI

I prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili eccezion fatta per la revisione di cui al precedente art. 23.

In particolare, si attiva la revisione prezzi al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 60, comma 2, lettera a) del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024 e seguendo le modalità stabilite dall'Allegato II.2-bis di cui al Decreto stesso.

Nelle more dell'adozione del provvedimento del MIT, sentito ISTAT, di cui all'art. 4 dell'allegato II.2-bis, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara, il progettista ha individuato nel progetto le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) dell'appalto ed ha determinato i relativi pesi sul totale dei lavori.

Per le altre disposizioni in merito si fa esplicito rimando ai commi 3 lettera a), 4, 4-quater, e 5 del predetto articolo.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DA QUADRO ECONOMICO	€ 144.000,00
--	--------------

Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, ha individuato i seguenti indici sintetici ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni prevedibili da progetto:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	PESO %
TOL. 4	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	€ 35.250,00	25,00%
TOL. 5	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	€ 35.250,00	25,00%
TOL. 17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni	€ 35.250,00	25,00%
TOL. 20	Contenimenti di rifiuti e impianto di smaltimento e recupero	€ 35.250,00	25,00%

In riferimento alle tipologie di lavorazioni individuate, e in applicazione alle indicazioni dell'art. 16 - SEZ. IV dell'allegato II.2-BIS del D. Lgs 36/2023, al presente appalto sarà applicato un indice sintetico di progetto pari a:

Indice generale di riferimento	ISTAT 2026-04
Indice sintetico Is TOL 4 – 112,3 TOL 5 – 110 TOL 17 – 108.4 TOL 20 – 109.5	45233200-1 Lavori di superficie vari

ART. 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni di cui al precedente periodo, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Per quanto non espressamente previsto in merito alle riserve dal presente Capitolato, si fa esplicito rimando alle disposizioni contenute nell'art.7 di cui allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023,

ART. 28-bis

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Si applica quanto previsto all'art.7 dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità indicate entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

ART. 29
CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
DEGLI IMPIANTI

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)

Decorso inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori procede subito ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto in merito all'ultimazione dei lavori dal presente Capitolato, si fa esplicito rimando alle disposizioni contenute nell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 31

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. È a carico dell'impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

ART. 32

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata dell'opera con le modalità previste dall'art. 24 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

ART. 33

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il controllo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Progetto.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, verranno emessi entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art. 28 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Se, in sede di controllo, si riscontrassero difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 21 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto delle verifiche

comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall'art. 20 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 34

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Si fa esplicito rimando alle disposizioni contenute nell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e nel relativo allegato II.14, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i lavori effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico.

ART. 34-bis

EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 34-TER

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite e dell'indennizzo nei limiti previsti dalla normativa vigente

ART. 35

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

ART. 35 BIS

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personale. I dati forniti dall'appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte

**Art. 35 TER
NORMATIVA DI RINVIO**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Roberto Pieri

L'IMPRESA

**ART. 36
ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI**

L'aggiudicatario dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto e il codice di comportamento dell'Ente.

**ART. 36-bis
CONFLITTO DI INTERESSI**

L'aggiudicatario dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali situazioni sopravvenute che possano determinare conflitto di interessi

L'IMPRESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)